

## CAPITOLO III.

## La corporazione dei piloti.

259. - *Considerazioni generali.* — Una questione, fra le più controverse e dibattute del diritto marittimo, è quella che verte sulla figura giuridica dei Corpi dei piloti. In Italia, si sono avanzate e si vanno tuttora avanzando le opinioni più disparate e, talvolta, più assurde. Si è parlato di società civile e di associazione commerciale tipo « comitati », di vera e propria impresa commerciale e di quasi impresa autonoma, di organo passivo dell'amministrazione, simile alla « frazione di Comune », e di comunione personale personificata, di istituto privato d'ordine pubblico con esclusione dell'amministrazione governativa, e di *persona giuridica pubblica a base istituzionale*.

Quest'ultima tesi, dovuta al Valeri (1408) ed accolta dal Longhena (1409), è l'unica che possa essere coscienziosamente sostenuta. Essa ha, però, bisogno di una dimostrazione molto più accurata e profonda di quanto finora è stato fatto. Non è, d'altro canto, possibile, a tal'uopo, prescindere da una serrata critica delle teorie avverse ed omettere le necessarie considerazioni sugli effetti nascenti dalla personalità giuridica del Corpo dei piloti.

*Sezione I. — Il corpo dei piloti come ente pubblico a base istituzionale.*

260. - *Personalità giuridica del Corpo.* — Com'è risaputo, gli enti morali, cui accenna l'art. 2 cod. civ., possono ricondursi a due tipi fondamentali: la fondazione (*universitas bonorum*) e la corporazione (*universitas personarum*). Ogni Corpo

---

(1408) VALERI, *op. cit.*, § 2, pag. 466, 467.

(1409) G. LONGHENA, *Corso, cit.*, pag. 182.